

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati

dr.ssa Rossana BRANCACCIO - Presidente
dr. Guido ROSA - Consigliere
dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore

all'udienza di discussione del 7.3.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 4646/2016 R.G. avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 2354/2016 del Tribunale di Roma in funzione di
giudice del lavoro vertente

TRA

██████████ SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maddalena Boffoli, Giovanni Di Benedetto,
Paolo Adenzato, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Roma,
Via Cavour, 228/B;

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI
AMENDOLA", INPGI, in persona del legale rappresentate *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Giordano, che lo rappresenta e
difende giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza,
35;

APPELLATO

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la Magnolia spa proponeva opposizione avverso il decreto n. 2706/2013, con il quale alla medesima società era stato ingiunto di pagare all'Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") l'importo di € 223.437,00 a titolo di contributi omessi e sanzioni, per il periodo da gennaio 2007 a maggio 2011 con riferimento alle posizioni dei giornalisti [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] per essere stati formalmente qualificati come collaboratori autonomi, ma operando, secondo l'Istituto, come veri e propri redattori ex art. 1 CCNL Giornalistico.

La causa è stata decisa con la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Roma ha confermato il decreto apposto, dichiarandone l'esecutorietà, e condannato la società al pagamento delle spese di lite, in favore dell'INPGI, liquidate in € 11.000,00, oltre iva, cpa e spese generali.

Avverso la decisione suddetta, ha proposto gravame la [redacted] spa, con ricorso depositato il 4.11.2016 lamentando l'erroneo giudizio da parte del Tribunale in merito alla sussistenza di rapporti di lavoro di natura subordinata, l'errato riconoscimento della qualifica di redattore in capo ai giornalisti indicati e l'erronea applicazione delle sanzioni.

Si costituiva l'INPGI eccependo l'inammissibilità del gravame e chiedendone nel merito il rigetto.

Questo Collegio, preso atto dell'unanime orientamento interpretativo formatosi all'interno della Sezione su identiche fattispecie, per ragioni di certezza del diritto, uniformità ed equità ritiene di dare continuità a detto indirizzo interpretativo riproponendo anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. le ragioni già espresse in altre decisioni che qui si vanno a riprodurre.

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità per denunciata violazione degli oneri processuali sancita dal novellato art. 434 c.p.c. Invero, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che "l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici

capi della sentenza impugnata nonché di passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, si da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (Cass. n.2143/2015; v. Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

Il gravame proposto da Magnolia, per quanto contenente diverse censure di non semplice schematizzazione, complessivamente valutato, non pare violare i predetti principi.

Nel merito l'appello è infondato e deve essere respinto.

L'esame dei motivi di gravame, per come sopra enucleati, impone alcune considerazioni di carattere generale sulla materia.


Per quanto attiene il valore probatorio dei verbali ispettivi va richiamata la giurisprudenza di legittimità, che da tempo afferma che *"il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori"* (Cass. n.14965/2012).

I rapporti ispettivi, pertanto, fanno piena prova esclusivamente dei fatti che i funzionari stessi attestino essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze sono assistiti, stante la loro natura, da un'attendibilità che può essere infirmata da una prova contraria (Cass. n. 405/2004).

Più in generale, *"i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superflua l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori"* (per tutte Cass. n.9827/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. 15073/2008).

Con riguardo al caso di specie, il verbale di accertamento in esame, fonda le proprie conclusioni sulla documentazione richiamata nella premessa dello stesso, ma anche sulle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento.

In prime cure, poi, sono state assunte le prove testimoniali, che sono sufficienti ad una completa ricostruzione della vicenda, si da escludere, anche per tale ragione, la necessità di ulteriori incombenzi istruttori.



Ancora in via generale, va ricordato che "in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciarî" (per tutte Cass. n. 8068/2009, Cass. n. 11065/2014).

Inoltre, l'art. 1 CNLG, come noto, nell'individuare i destinatari della disciplina da esso dettata fa riferimento ai "giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'esterno la loro attività".

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, "in tema di lavoro giornalistico, ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso, mentre non è di per sé sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli)" (Cass. n. 3037/2011).

I consolidati principi sopra richiamati sono sufficienti a disattendere le diverse argomentazioni contenute nel gravame.

Sempre sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, va, poi, ricordato che il "nomen iuris" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta "autoqualificazione"), pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo solo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (ex pluris Cass. n. 4500/2007).

Ed invero, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il "nomen iuris" che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l'esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all'attuazione della causa

contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d'interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell'art. 1362 secondo comma cod. civ.), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale (Cass. n.15327/2006).

I richiamati principi sono idonei a disattendere le contrarie argomentazioni che vorrebbero attribuito carattere assorbente e decisivo ai contratti a progetto e/o di collaborazione prodotti in atti.

Fatte tali necessarie premesse, e rilevato che la gravata sentenza ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, questa si sottrae alle censure mosse con l'atto d'appello.

Innanzitutto, va osservato che, per come emerge dal verbale ispettivo n. 24/2011 e dalla deposizione del teste [REDACTED], tutti i professionisti oggetto di accertamento sono stati stabilmente impiegati per la realizzazione dei programmi di attualità ed informazione ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]), da mandare in onda sul canale [REDACTED]7. Tale circostanza è confermata dalla stessa società ed assume significativo rilievo nell'esame della controversia.

Infatti, la necessità di garantire la realizzazione di detti programmi e l'indispensabile e stabile apporto che i giornalisti dovevano dare a detta realizzazione rendono poco credibile, ed in concreto non compatibile, una prestazione lavorativa da svolgere in asserita assoluta autonomia, svincolata da ogni direttiva e controllo, nonché dal necessario rispetto di un costante e tendenzialmente quotidiano impegno (si trattava di programmi che andavano in onda settimanalmente e che necessitavano della preventiva preparazione).

A conferma di quanto esposto, si legge nel verbale ispettivo che "la stessa struttura del prodotto realizzato dalla [REDACTED] spa appare fortemente orientata alla capillare copertura di eventi relativi a tematiche essenziali per la completezza del prodotto editoriale (attualità, cronaca bianca, nera, giudiziaria, politica, spettacolo, e così via). Il lavoro redazionale appare orientato verso la realizzazione di un'attività prevalentemente di desk mirata alla visione delle agenzie ed alla preparazione dei diversi servizi di approfondimento per le puntate realizzate". Tale accertamento non è stato contestato né sono stati forniti elementi idonei a smentirlo.

Lo stesso, poi, è confermato dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori nel corso degli approfonditi accertamenti effettuati presso la società e delle dichiarazioni assunte in quella sede.

Sono, infatti, allegate al verbale ispettivo le dichiarazioni rese da numerosi giornalisti impegnati nei programmi in esame - non solo quelli della cui posizione si discute in questa sede - dichiarazioni dalle quali emerge inequivocabilmente lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, con messa a disposizione delle energie lavorative per soddisfare le esigenze, anche variabili, della produzione, sotto la direzione ed il controllo degli autori (ad es.



██████████, dei produttori (ad es. ██████████) e dei conduttori (██████████). Nessun decisivo elemento contrario è stato fornito dalla società, idoneo ad inficiare detta ricostruzione.

D'altronde, alle stesse conclusioni è giunta anche l'impugnata sentenza. Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, alle quali si rinvia integralmente, risultano puntuali e circostanziate nel descrivere le concrete modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro instaurati con i giornalisti utilizzati per la realizzazione dei programmi in esame e non sono smentite da decisivi elementi contrari (tali non sarebbero state le circostanze articolate per la prova testimoniale da parte della società, che, oltre a quanto sopra evidenziato, sono incentrate su un concetto di subordinazione non rispondente a quello indicato precedentemente).

Peraltro, le risultanze delle prove orali assunte in prime cure danno pieno riscontro a quanto già sopra evidenziato.

Per come si legge nella gravata sentenza ██████████ ██████████ escusso come teste relativamente alle posizioni degli altri giornalisti ha dichiarato di aver lavorato per ██████████ come giornalista inviato dal 2008 al 2011, per i programmi ██████████ e ██████████.

Per quanto attiene alle posizioni dei giornalisti ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ██████████, ha riferito che questi si interessavano della realizzazione di inchieste giornalistiche e lavoro redazionale, con lavoro da 5 a 7 giorni la settimana, per almeno 8 ore al giorno, all'interno della redazione, con l'utilizzo dei mezzi messi a disposizione da ██████████ (computer, con password personale, telefono aziendale, una postazione di lavoro). Erano sottoposti a specifiche direttive degli autori e della produzione per quanto concerne l'organizzazione del lavoro, il montaggio e la finalizzazione dei prodotti, i quali ben potevano essere modificati all'esito della loro realizzazione da parte degli autori dei programmi.

Il primo giudice ha fondato il proprio convincimento sulla base di tali dichiarazioni dei testi, che hanno fornito pieno riscontro all'accertato vincolo della subordinazione, descrivendo quindi un'attività quotidiana, eterodiretta, rispondente alle esigenze variabili della produzione, sottoposta a controllo, pienamente e stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, effettuata con l'ausilio degli strumenti messi a disposizione dalla datrice di lavoro, priva di qualsiasi rischio economico in capo ai giornalisti, che venivano retribuiti in misura fissa.

Certamente, dalle deposizioni assunte non è risultata la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari, che rappresenta l'elemento decisivo ad escludere il vincolo della subordinazione.

A fronte del descritto contesto probatorio, [REDACTED] assume che le posizioni dei giornalisti non possano essere ricondotte a rapporti di tipo subordinato perché, in costanza di rapporto con la società, questi effettuavano ulteriore attività lavorativa in favore di altri committenti, così rilevandosi evidentemente l'assenza di qualsivoglia tipo di subordinazione. Tale rilievo non tiene conto dell'assoluta ammissibilità, per l'ordinamento, della contemporanea sussistenza in capo ad uno stesso soggetto di un rapporto di lavoro subordinato e di altre collaborazioni: al riguardo, si rinvia alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 14913/2009).

Inoltre, neanche le deposizioni dei testi della società escussi hanno fatto emergere un quadro probatorio diverso da quello descritto: per queste, vale quanto osservato dal Tribunale nella sentenza emessa all'esito di detto giudizio. In quest'ultima, infatti, si legge che *"le dichiarazioni dei testi di parte opponente escussi ([REDACTED], [REDACTED]) o contengono circostanze irrilevanti, o sono de relato o contengono circostanze che non contrastano con la natura subordinata dell'attività svolta, come il fatto che alcuni giornalisti oggetto di accertamento svolgessero contemporaneamente attività giornalistica per altre testate giornalistiche o svolgessero attività diverse o il fatto che non avessero un obbligo di firma (dato che anche i dipendenti della società opponente non avevano tale obbligo)"*.

Quanto sopra osservato è sufficiente a confermare la già accertata natura subordinata di tutti i rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo in contestazione, per i quali è stata avanzata dall'INPGI in sede monitoria richiesta del pagamento dei contributi dovuti ex lege.

Nell'atto di appello, [REDACTED] ribadisce, inoltre, l'infondatezza e/o illegittimità della pretesa dell'INPGI per aver riconosciuto la qualifica di redattore anche per la figura della giornalista pubblicista, limitandosi a richiamare quanto già eccepito in primo grado.

Sul punto, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 36 CCNLG, i giornalisti *"pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali si applica il trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui all'art. 1 del predetto contratto"*, e che l'art. 76 della legge n. 388/2000 è intervenuto per parificare l'attività dei giornalisti pubblicisti a quella degli altri professionisti, stabilendo la sostituzione dell'art. 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, con il seguente *"L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti e provvede, altresì ad analogo gestione anche in favore dei giornalisti pubblicisti di cui all'articolo 1, commi secondo e quarto, della legge 3*

febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica (...)"

Posto che nessuna specifica censura è stata mossa alle ragioni della decisione di primo grado, occorre rilevare che il motivo, oltre che infondato, risulta inammissibile.

Da ultimo, l'appellante insiste nell'affermare l'illegittimità delle sanzioni applicate, ribadendo che dovrebbe trovare applicazione la fattispecie dell'omissione e non quella dell'evasione, come ritenuto dall'INPGI e confermato dal Tribunale. Anche sul punto, il motivo di gravame trascura le ragioni della decisione, limitandosi a riproporre le argomentazioni del ricorso in opposizione.

Invero, in primo luogo, occorre considerare che consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. per tutte Cass. n. 11023 del 12/05/2006 e n. 21612 del 16.12.2007) ha sancito l'inapplicabilità automatica all'INPGI del sistema delle sanzioni di cui all'art 116 l. n. 388/2000.

Inoltre, occorre rilevare che l'ipotesi dell'omissione contributiva ricorre "nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie" (art. 116, comma 8, lett. a) legge n. 388/00), mentre ricorre l'ipotesi dell'evasione contributiva nel caso di "registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero (...)" (art. 116, comma 8, lett. b) legge n. 388/00). L'ipotesi dell'evasione contributiva deve, quindi, ritenersi integrata in ogni caso in cui il soggetto, omettendo denunce obbligatorie, impedisca la verifica immediata del debito contributivo; si rientra, invece, nell'ipotesi di omissione contributiva, laddove tali denunce siano state presentate, ma vi sia ritardo nel pagamento dell'ammontare relativo.

Il primo giudice, concordando con quanto sostenuto dall'INPGI, ha richiamato quanto contenuto nella sentenza SS. UU. n. 4808/2005, la quale ha stabilito che "la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e le registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri necessari adempimenti - in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti dell'ente previdenziale e alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori assicurati - è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione".

Tali conclusioni sono state di recente confermate dalla stessa giurisprudenza di legittimità la quale, in Cass. civ. Sez. lavoro, 13/03/2017, n. 6405, per una fattispecie analoga ha stabilito che "in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'accertamento dell'esistenza, tra le parti, di un contratto di lavoro subordinato in luogo di un lavoro a progetto (per la mancanza di uno specifico progetto), benché regolarmente denunciato e registrato, concretizza l'ipotesi di "evasione

contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto privo dei requisiti prescritti dalla legge implica occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzarlo allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta".

È evidente che, nel caso di specie, la [REDACTED] non abbia provveduto all'effettuazione delle predette denunce e registrazioni obbligatorie, né abbia richiesto di fornire prova della sua buona fede. La società, piuttosto, ha omesso di denunciare all'INPGI i rapporti in contestazione ed anzi, attraverso l'utilizzo del contratto a progetto o di collaborazione, ha tentato di simulare l'effettiva natura. Tale elemento è sufficiente a ritenere integrata la fattispecie dell'evasione con obbligo al versamento delle sanzioni per questa previste.

Alla luce delle suddette ragioni, questa Corte ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata meriti conferma. Ne deriva che l'appello deve essere rigettato.


Stante la soccombenza, le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico della parte appellante.

Deve darsi atto, altresì, della sussistenza dei presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.,

- rigetta l'appello;
- condanna la [REDACTED] S.p.A. al pagamento delle spese del presente grado che liquida in complessivi € 4.757,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cpa;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 7.3.2018

ESTENSORE


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 dott.ssa Maura Marino

IL PRESIDENTE



CORTE DI APPELLO DI ROMA
 Sezione Lavoro e Previdenza
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Oggi - 2 MAG 2019
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 dott.ssa Maura Marino